



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

IL DIRIGENTE GENERALE

- OGGETTO:** DITTA: RESCO GROUP SRL - P.IVA : 6549690821 AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS. 152/2006 E SS.MM.II., PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DI UN IMPIANTO DI TRATTAMENTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI PER IL RECUPERO DI MATERIA DAI PNEUMATICI FUORI USO (CER 160103) SITO NELLA ZONA INDUSTRIALE 3° FASE - TERMINI IMERESE, IN TERRITORIO DEL COMUNE DI TERMINI IMERESE (PA).
- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008 recante *"Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione"*, la quale ha istituito il *"Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti"*;
- VISTO il D.P. Reg. n. 4755 del 28 Agosto 2017 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti al Dott. Gaetano Valastro;
- VISTO il D.D.G. n. 1494 DEL 27/10/2017 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente del Servizio 7 Autorizzazioni Impianti ed AIA all'Arch. Antonino Rotella;
- VISTO il D. Lgs. n. 152 del 03/04/2006 – Norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il *"Piano di Gestione dei Rifiuti in Sicilia"*, adottato con Ordinanza commissariale n° 1166 del 18-12-2002, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il *"Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani"* approvato con decreto del Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 11 luglio 2012, pubblicato nella G.U. n. 179 del 02/08/2012;
- VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del 28 Maggio 2015 n. 100, con il quale è stata valutata positivamente la valutazione ambientale strategica e la valutazione ambientale d'incidenza al *"Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti in Sicilia"*;
- VISTO l'art.1 del Regolamento del Presidente della Regione n. 10/2017 ,pubblicato sul supplemento ordinario alla in GURS (p.1) n.23 del 01/06/2017;
- VISTO il D. Lgs. n. 151 del 25 luglio 2005, recante *"sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche e elettroniche – Rifiuti di apparecchiature elettriche e elettroniche"*;
- VISTO il D.Lgs n. 9 aprile 2008, n. 81, recante *"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"*;
- VISTO il D.M. 17 Dicembre 2009, recante *"Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti" (SISTR) e ss.mm.ii.*;
- VISTO il Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio del 31 Marzo 2011, recante *"i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio"*;
- VISTO il D.P.R. n. 151 del 01 Agosto 2011 - *"Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi....."*;
- VISTA la Decisione della Commissione del 18/12/14 relativa all'elenco dei rifiuti;

D.D.G. n. 1727 DEL 29 NOV. 2017

- VISTO l'art. 40 della L.R. 27/86, che disciplina gli scarichi provenienti da insediamenti civili e produttivi;
- VISTO il D.A. 9 Agosto 2007 dell'Assessorato regionale Territorio ed Ambiente "Nuove procedure in materia di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera";
- VISTO il D.D.G. n. 92 del 21 Febbraio 2008 dell'A.R.T.A. il quale prevede che "l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera viene rilasciata nell'ambito del provvedimento unico di autorizzazione emanato dall'Autorità competente ai sensi della normativa vigente, a seguito di parere formale e vincolante reso in conferenza di servizi da questo Dipartimento";
- VISTA la Legge regionale 8 Aprile 2010, n. 9, recante "Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati" e ss.mm.ii.;
- VISTA la Circolare prot. 221 del 01/02/2013 dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità "Direttiva generale per l'attuazione della gestione integrata dei rifiuti in Sicilia – Anno 2013";
- VISTA la Legge regionale n. 24 del 24/08/1993 che disciplina la "tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi" ed il parere dell'Ufficio Legislativo e Legale prot. n. 25115 - 137/II/2012 del 19/09/2012 in base al quale questo Dipartimento è tenuto ad applicare la predetta tassa ai provvedimenti autorizzativi rilasciati ai sensi degli artt. 208 e 211 del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., atteso che gli atti per i quali è dovuta la tassa non sono efficaci sino a quando questa non sia pagata;
- VISTA l'Ordinanza commissariale n. 2196 del 02/12/2003, pubblicata sulla GURS n. 8 del 20/02/2004, con la quale vengono approvati i criteri e le modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie, nonché i nuovi parametri per la determinazione degli importi da prestarsi da parte dei soggetti richiedenti le autorizzazioni allo smaltimento ed al recupero di rifiuti;
- VISTA la Delibera del Comitato nazionale del 16/07/1999 dell'Albo nazionale gestori ambientali, relativa ai requisiti tecnici del Responsabile Tecnico;
- VISTA l'istanza del 13/12/2016, assunta al protocollo del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti in data 13/12/2016, della Ditta Resco Group srl con sede legale ed impianto in Zona Industriale del Comune di Termini Imerese 3° Fase in c.da Molara Fg. 48 part.IIa 1146, con la quale si chiede, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., l'autorizzazione alla realizzazione e gestione di un impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi di cui al Codice CER 160103, per le operazioni R13, R12 ed R3 di cui all'allegato "C" al D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- VISTA la nota prot. 51716 del 13/07/2017, con la quale il Servizio I VAS/VIA del Dipartimento Territorio Ambiente dell'ARTA notifica il D.A. N. 220/GAB del 11/07/2017 ed il relativo parere della commissione T.S. n. 86/2017 del 22/06/2017 con il quale ritiene che il progetto in argomento non debba essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale, prevista dall'art. 23 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., dettando tuttavia prescrizioni;
- VISTO il progetto prodotto contestualmente all'istanza e le successive integrazioni, costituito nella sua revisione finale dai seguenti elaborati
- relazione tecnica generale, elaborato RT.01, rev. 2
 - inquadramento urbanistico, elaborato IU.EG.01 rev. 0
 - carta dei vincoli, elaborato IU.EG.02 rev. 0
 - elaborato fotografico stato di fatto, elaborato SF.EG.01 rev. 0
 - planimetria prospetti e sezioni stato di fatto, elaborato SF.EG.02 rev. 0
 - planimetria generale impianto e dati urbanistici, elaborato SP.EG.01 rev. 0
 - lay out impianto, elaborato SP.EG.02 rev. 2
 - piano di gestione, elaborato PG.RTS.01 rev. 0
 - grafici del piano di gestione, elaborato PG.EG.01 rev. 0
 - relazione emissioni in atmosfera, elaborato EA.RTS.01 rev. 0
 - relazione scarichi idrici, elaborato IS.RTS.01 rev. 0

D.D.G. N. 1727 DEL 29 NOV. 2017

- planimetria rete scarichi idrici e particolari costruttivi, elaborato IS.EG.01 rev. 0
- piano di monitoraggio e controllo, elaborato PMC.RTS.01 rev. 0
- scheda tecnica informativa prevenzione incendi, elaborato PLRT.01 rev. 0
- relazione tecnica prevenzione incendi, elaborato PLRT.01 rev. 0
- lay out impianto antincendio, elaborato PI.EG.01 rev. 0
- calcolo el carico incendi, elaborato PI.RTS.03 rev. 0
- calcolo rete idrica antincendio, elaborato PI.RTS.04 rev. 0
- elaborati grafici prevenzione incendi, elaborato PI.RTS.05 rev. 0
- emissioni sonore, elaborato ES.RTS.01 rev. 0
- igiene e sicurezza ambienti di lavoro, elaborato SIAV.RTS.01 rev. 0
- studio geologico del precedente insediamento produttivo, elaborato SG.RTS.01 rev.0
- cronoprogramma, elaborato CP.RTS.01 rev.
- nota integrativa, elaborato CDS.RTS.01 rev. 0 del 20/09/2017
- perizia fonometrica, elaborato del 14/09/2017

- VISTO il verbale della 1^ Conferenza di Servizi, svoltasi il 06/09/2017, nei locali di questo Dipartimento;
- VISTO il verbale della 2^ Conferenza di Servizi, svoltasi il 20/09/2017, nei locali di questo Dipartimento;
- VISTA la nota 39781 del 06/09/2017 assunta al prot. 37403 del 06/09/2017 con la quale il Comune di Termini Imerese esprime parere favorevole con condizioni e prescrizioni;
- VISTA la nota 41125 del 13/09/2017 con la quale il Comune di Termini Imerese reitera il parere già espresso con nota la prot. 39781 del 06/09/2017;
- VISTA la nota 8/17/PA del 05/09/2017 assunta al prot. 37359 del 06/09/2017 con la quale L'IRSAP concede il proprio nulla osta di conformità urbanistica n. 8/17/PA del 05/09/2017 con le prescrizioni appresso riportate;
- VISTA la nota prot. 27253 del 06/09/2017 assunta al prot. 37387 del 06/09/2017 con la quale il Comando Provinciale dei VVF di Palermo esprime parere favorevole con le condizioni appresso riportate;
- VISTO il verbale del sopralluogo congiunto effettuato dall' ARPA-ST Palermo e dalla Città Metropolitana di Palermo in data 15/09/2017;
- VISTA la nota n. 69545 del 05/09/2017 della Città Metropolitana di Palermo con la quale viene espresso parere favorevole con le condizioni appresso riportate;
- VISTA la nota assunta al prot. 54310 del 18/09/2017 con la quale ARPA -ST Palermo esprime parere positivo con condizioni in merito alla campagna ambientale proposta dalla Ditta approvando l'elaborato PMC.RTS.01 del Luglio 2017 con le integrazioni, correzioni ed integrazioni riportate nel suddetto parere e come appresso riportato;
- VISTA il parere favorevole espresso durante la conferenza dei servizi del 20/09/2017 dal rappresentante della ASP SIAV di Palermo;
- VISTA la nota prot. 63157 del 08/09/2017 assunta al prot. 37882 del 08/09/2017 con la quale il Dipartimento dell'Ambiente - AREA 2, ha espresso parere endoprocedimentale favorevole nel contesto del provvedimento di rilascio dell'autorizzazione unica ex art.208 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. finalizzato a stabilire i limiti e le prescrizioni sulle emissioni in atmosfera degli inquinanti prodotti dall'attività in oggetto, nonché le prescrizioni tecniche volte a garantire che lo scarico delle acque reflue avvenga in conformità alla disposizione della parte terza del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- VISTA la nota integrativa prot. RG/17/024 del 18/09/2017 consegnata dalla ditta, durante la conferenza del 20/09/2017 che acquisisce le richieste avanzate dagli enti partecipanti alla conferenza dei servizi del 06/09/2017 e dagli esiti del sopralluogo congiunto effettuato dall' ARPA-ST Palermo e dalla Città Metropolitana di Palermo in data 15/09/2017;
- VISTA la nota prot. RG/17/025 del 20/09/2017 consegnata dalla ditta durante la conferenza dei servizi del 20/09/2017, con la quale viene richiesto:

D.D.G. N. 1727 DEL 29 NOV. 2017

1) l'avvio della attività per fasi, secondo il cronoprogramma dell'iniziativa industriale – elaborato 24- CP.RTS.01

2) di derogare la capacità di stoccaggio del ciabattato (CER 19.12.04) a 1.500 tonnellate, limitatamente al periodo necessario per l'entrata in esercizio della Fase 2 e comunque non oltre sei mesi, utilizzando le aree di stoccaggio ad oggi presenti;

- VISTO il titolo di disponibilità dell'area su cui sorgerà l'impianto oggetto dell'autorizzazione consistente in preliminare di compravendita stulato in data 09/12/2016 registrato a Termini Imerese il 31/08/2017;
- VISTA l'accettazione dell'incarico di responsabile tecnico della Ditta da parte dell'ing. Francesco Paolo Milazzo ;
- VISTA la nota prot. RG/17/024, acquisita durante la conferenza del 20/09/2017 con la quale la ditta consegna alla conferenza i seguenti elaborati:
- 1- elaborato n.25 – CDS.RTS.01 – riscontro C.D.S. del 06/09/2017 e sopralluogo del 15/09/2017
2- perizia fonometrica previsionale
- VISTA la dichiarazione, da parte della RESCO GROUP srl, in ottemperanza alle disposizioni ex art. 1, comma 9, lettera e) della L. 190/2012, la dichiarazione di non trovarsi in rapporti di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado, né il titolare dell'istanza né i propri dipendenti, con i dirigenti e i dipendenti dell'Amministrazione deputati alla trattazione del procedimento in oggetto;
- VISTO il Protocollo di intesa sottoscritto in data 14 Marzo 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e il Comando Regionale Sicilia della Guardia di Finanza per il controllo di legalità sulla gestione delle attività economiche autorizzate nonché sull'utilizzo dei benefici economici pubblici concessi;
- VISTO il Protocollo di legalità sottoscritto in data 23 Maggio 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Ministero dell'Interno, le Prefetture di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani e la Confindustria Sicilia;
- CONSIDERATO che il predetto Protocollo di legalità impone alla Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità di richiedere, nelle materie di propria competenza, propedeuticamente al rilascio di provvedimenti a contenuto autorizzatorio o abilitativo e/o concessorio per la realizzazione di interventi infrastrutturali, anche di produzione, che rivestono il carattere della pubblica utilità e/o per l'esercizio di attività imprenditoriali di pubblico interesse, di importo superiore ad € 154.937,00 le informazioni del Prefetto di cui all'articolo 91 del D.Lgs.159/11 e ss.mm.ii. nei confronti delle società o imprese che richiedono il titolo autorizzativo, concessorio o abilitativo;
- VISTO il D.Lgs. n. 159 del 06 Settembre 2011 che ha introdotto nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia c.d. "Codice Antimafia" e le successive disposizioni correttive ed integrative di cui al D.Lgs. 218 del 15 Novembre 2012;
- VISTA la nota prot. PR_PAUTG_0129503_20171107 del Ministero dell'interno, con la quale la Prefettura di Palermo, comunica che a carico della RESCO GROUP srl e dei relativi soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs 159/2011, non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs 159/2011;
- VISTO il Patto di integrità allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale intercorrente tra l'Amministrazione e la Società, che sarà sottoscritto da questa Amministrazione all'adozione del presente atto, con il quale vengono delineate puntuali norme pattizie di assunzione reciproca di specifici obblighi in capo ad entrambe le parti e che prevedono specifiche sanzioni nel caso in cui si cerchi di eluderli;

D.D.G. N. 1727 DEL 29 NOV. 2017

- CONSIDERATO** che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D.Lgs. 159/2011;
- VISTA** la ricevuta di pagamento della tassa di concessione governativa effettuata il 18/09/2017;
- RITENUTO** di dovere assumere le determinazioni conclusive alla luce della documentazione prodotta in linea con la normativa vigente e con il Piano di Gestione dei rifiuti in Sicilia e dei pareri espressi; di considerare, a norma dell'art. 14-ter, comma 7, della Legge n. 241/1990, acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante, all'esito dei lavori di conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata; di potere pertanto procedere, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., al rilascio dell'Autorizzazione unica per la realizzazione e la gestione di un impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi di cui al Codice CER 160103, per le operazioni R13, R12 ed R3 di cui all'allegato "C" al D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. da situarsi all'interno della Zona Industriale del Comune di Termini Imerese 3° Fase in c.da Molara Fg. 48 part.IIIa 1146;
- RITENUTO** di considerare il presente atto di carattere transitorio, soggetto a revoca o modifica, ed in ogni caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, anche più restrittive in vigore o che saranno emanate in attuazione del citato decreto legislativo n. 152/06 e ss.mm.ii.;

A termini della vigente normativa,

DECRETA

ART. 1

Ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. la ditta RESCO GROUP srl, con sede legale ed impianto in Zona Industriale del Comune di Termini Imerese 3° Fase in c.da Molara Fg. 48 part.IIIa 1146, è autorizzata alla realizzazione e gestione di un impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi, di cui al Codice CER 160103, per le operazioni R13, R12 ed R3 di cui all'allegato "C" al D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.; L'autorizzazione alla gestione dell'impianto è concessa per dieci anni a partire dalla data del presente Decreto e può essere rinnovata. A tal fine entro 180 giorni dalla scadenza deve essere presentata domanda di rinnovo.

Ai sensi dell'art. 208, comma 6, del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. la presente autorizzazione "... *sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori*".

ART. 2

La **potenzialità** a regime autorizzata per l'impianto è pari a 12.000 tonn/anno per un quantitativo giornaliero di 48 tonn/giorno; La **capacità di stoccaggio in contemporanea** dei rifiuti è complessivamente pari a 666 tonn., con riferimento alle aree ed alle quantità di seguito riportate (rif. elaborato SP.EG.01, Planimetria Generale e dati Urbanistici ed elaborato PG.EG.01 Grafici del Piano di Gestione):

Area di impianto	Rifiuti stoccati	Superficie destinata ai rifiuti (mq)	Quantità (tonn)	Note
A1 e A2	PFU/ciabattato/cippato	1100	480	In cumuli
C	cippato	200	92	Cassone coperto /Big Bag
D2	Metalli ferrosi	30	40	Cassone coperto
E	Fibre tessili	100	44	Cassone coperto /Big Bag
F	Rifiuti prodotti	30	10	Cassone coperto /Big Bag
			Totale : 666	

D.D.G. N. 1727 DEL 29 NOV. 2017

ART. 3

I rifiuti non pericolosi ammessi in ingresso all'impianto per le operazioni R12 , R13 ed R3, di cui all'allegato "C" al D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii. sono i seguenti:

CER	DESCRIZIONE	OPERAZIONI
16.01.03	Pneumatici fuori uso	R12-R13-R3
19.12.04	Plastica e gomma	R12-R13-R3

Le operazioni autorizzate sono di seguito dettagliate:

R13: messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)

R12: scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11

R3: riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche), consistente nella triturazione, granulazione e polverizzazione per la produzione di MPS ottenuta dai PFU e relativi sottoprodotti (ferro e acciaio pulito).

ART. 4

A) Come da richiesta formulata dalla ditta con nota prot. RG/17/025 del 20/09/2017, **si autorizza** la ditta all'avvio della attività per fasi secondo il cronoprogramma dei lavori *elaborato 24- CP.RTS.01 "avvio della attività industriale per fasi"*.

Fase 1: denominata "realizzazione del centro di raccolta (CDR) per PFU con l'esercizio dell'attività R12 ed R13", consistente nello specifico nella sola ricezione dei PFU (CER 16.01.03) e del Ciabattato (CER 19.12.04) e successivo stoccaggio nelle aree dedicate.

Fase 2: denominata "esercizio dell'attività di centro di frantumazione per l'esercizio dell'attività R12";

Fase 3: denominata "completamento dell'impiantistica per l'esercizio dell'attività R3";

Il completamento delle 3 fasi e l'avvio dell'esercizio e della attività R3, dovrà avvenire entro e non oltre 6 mesi dalla data di avvio delle attività.

B) Per il periodo sopra indicato, **si autorizza**, la deroga richiesta dalla ditta con nota prot. RG/17/025 del 20/09/2017 con la quale, in attesa del completamento dell'avvio della attività R3, viene chiesto che lo stoccaggio in contemporanea sia aumentato fino alla quantità di 1500 tonn.

Tale deroga, che non potrà superare il periodo autorizzato al punto A), ovvero sei mesi dall'avvio della attività, non dovrà comunque modificare la potenzialità annuale autorizzata per l'impianto di cui all'art. 2.

ART. 5

L'esercizio dell'attività autorizzata non deve comportare danni all'ambiente e deve essere svolto garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Dovranno altresì essere scrupolosamente rispettate tutte le seguenti prescrizioni:

1. la ditta dovrà dare priorità al recupero di materia sulla scorta degli accordi commerciali presentati in fase istruttoria o analoghi. A tal fine, la ditta è onerata a relazionare lo scrivente Ufficio e la Città Metropolitana di Palermo con cadenza annuale;
2. La classificazione dei rifiuti sia in ingresso che prodotti lungo il ciclo industriale (ciabattato, granulato, polverino etc.), dovrà essere confermata mediante laboratori accreditati e dovrà esserne

D.D.G. N. 1727 DEL 29 NOV. 2017

- data comunicazione allo scrivente Ufficio, alla Città Metropolitana di Palermo ed all'ARPA ST-Palermo a riscontro delle rispettive prescrizioni;
3. in fase di SCIA asseverata a fini antincendio, la ditta dovrà dettagliare al comando provinciale dei VVF di Palermo, i quantitativi di materiali infiammabili autorizzati sia per la fase a regime che per il periodo di deroga di cui all'ART. 4 c. B) e darne evidenza allo scrivente Ufficio ed alla Città Metropolitana di Palermo; A tal fine prima dell'avvio dell'attività la ditta dovrà ottenere apposito Nulla Osta a fini antincendio a conferma o meno del parere già reso con nota prot. 27253 del 06/09/2017; in caso di parere negativo ai fini antincendio relativamente alla deroga di cui all'ART. 4 c. B) si riterranno autorizzati esclusivamente i quantitativi di cui all'ART. 2;
 4. la ditta dovrà relazionare con cadenza annuale lo scrivente Ufficio ed il Comune di Termini Imerese sulle potenziali criticità evidenziate nella prescrizione n. 5 di cui al parere 39781 del 06/09/2017.
 5. l'attività R12 richiesta dovrà costituire attività secondaria rispetto all'attività R3. Ciò in quanto l'attività R3 porta alla conclusione del procedimento di recupero, mentre l'attività R12 produce a sua volta rifiuti, che dovranno essere avviati ad impianti terzi per completare il ciclo di recupero della materia. I rifiuti prodotti CER 19 12 04 (ciabattato, granulato e polverino) dovranno essere avviati ad attività di recupero nell'industria della gomma o nella produzione di bitume, al fine di mantenere la priorità del recupero di materia sul recupero energetico;
 6. le aree dedicate ai rifiuti prodotti (CER 19 12 04 ciabattato, granulato o polverino, CER 19 12 02 acciaio e CER 19 12 08 tessile) dovranno essere gestite con le modalità del deposito temporaneo per i rifiuti non pericolosi secondo quanto disposto dall'art. 183 del D. Lgs. 152/06, in aree confinate per evitare la dispersione di polveri nell'atmosfera e per evitare il contatto fra le acque meteoriche ed i rifiuti;
 7. il periodo massimo di stoccaggio dei rifiuti è di mesi sei. Entro tale termine i rifiuti devono essere avviati al definitivo recupero;
 8. la zona di messa in riserva dovrà essere opportunamente impermeabilizzata; L'area deve avere una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di raccolta «a tenuta» di capacità adeguate, il cui contenuto deve essere periodicamente avviato all'impianto di trattamento;
 9. dovrà essere realizzato un sistema di contenimento delle emissioni diffuse tramite umidificazione delle aree operative, dei piazzali e del materiale stoccato;
 10. i cumuli non potranno avere un'altezza superiore ai 2,5 metri e dovranno essere separati tra loro da vie di passaggio;
 11. per le emissioni diffuse dell'intero impianto, in ciascuna fase di manipolazione, produzione, trasporto carico e scarico, stoccaggio di prodotti polverulenti, dovranno essere rispettate le prescrizioni e le direttive contenute nell'Allegato V della Parte V del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.
 12. il gestore è tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto dell'impianto;
 13. qualora il gestore accerti il superamento dei valori limite di emissione, a seguito di malfunzionamenti o avarie, deve informare gli Organi di Controllo (Provincia Regionale e Struttura Territoriale Arpa Provinciale), precisando le ragioni tecniche e/o gestionali che ne hanno determinato l'insorgere, gli interventi occorrenti per la loro risoluzione e la relativa tempistica di attuazione. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento delle emissioni (manutenzione ordinaria, straordinaria, malfunzionamenti, interruzione del ciclo produttivi) deve essere annotata su apposito registro che deve essere tenuto a disposizione degli Organi di Controllo;
 14. il gestore dovrà effettuare, con periodicità annuale/semestrale a partire dalla messa in esercizio, la misurazione delle emissioni inquinanti, dandone congruo preavviso all'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente – Servizio 2/DRA, alla Provincia Regionale ed alla S.T. ARPA Provinciale competenti per territorio, comunicando agli stessi il risultato delle analisi. La misurazione delle emissioni inquinanti dovrà essere effettuata con gli impianti funzionanti a regime. Le relazioni di analisi e le relazioni periodiche dovranno essere trasmesse, anche a mezzo elettronico, agli Organi di Controllo (Provincia Regionale e Struttura Territoriale Arpa Provinciale e ARTA) almeno 60 giorni dalla data del campionamento. Le relazioni delle analisi dovranno essere redatte in conformità alle direttive impartite con il Decreto Assessoriale n. 31/17 del 25/01/1999;

D.D.G. N. 1727 DEL 29 NOV. 2017

15. i rifiuti in uscita dall'impianto (che non siano prodotti dall'impianto stesso) provenienti dalla sola operazione R13 potranno essere conferiti solo ad impianti che provvedono ad ulteriori operazioni di recupero, diverse dalla sola messa in riserva;
16. ai sensi dell'art. 181 bis del D.Lgs. n. 152/06, i metodi di recupero dei rifiuti utilizzati per ottenere materie, sostanze e prodotti secondari devono garantire l'ottenimento di materiali con caratteristiche fissate con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro il 31 dicembre 2008. Sino all'emanazione del suddetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti ministeriali 5 febbraio 1998 e ss.mm.e ii.;
17. la Ditta dovrà identificare i settori di stoccaggio con apposita cartellonistica recante il codice CER identificativo del rifiuto;
18. il titolare dell'impianto, durante l'esercizio, è tenuto a verificare che la caratterizzazione dei rifiuti in ingresso, effettuata dal produttore del rifiuto stesso, attesti la conformità del rifiuto conferito alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite dal presente decreto per la specifica attività svolta;
19. i rifiuti prodotti dall'attività di recupero, autorizzata ai sensi del presente decreto, dovranno essere depositati secondo le vigenti disposizioni di legge, separatamente sia dai rifiuti ancora da sottoporre al trattamento di recupero che dalle materie prime seconde prodotte dall'impianto;
20. i rifiuti che, pur sottoposti alle operazioni di recupero autorizzate ai sensi del presente Decreto non dovessero, eccezionalmente, avere le caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore, rientrano ancora pienamente nel campo di applicazione della disciplina di cui al D.Lgs. 152/06, con il conseguente obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico, del formulario di identificazione e del conferimento a soggetti autorizzati;
21. l'esercizio dell'attività di gestione rifiuti effettuata tramite il presente atto è soggetta al rispetto degli adempimenti amministrativi previsti dal Decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii. per i soggetti che effettuano l'attività di recupero dei rifiuti;
22. l'impianto deve essere sempre mantenuto nel miglior stato di efficienza tale da garantire sempre il rispetto del presente Decreto e delle caratteristiche tecniche relative all'impianto;
23. il perimetro dell'area destinata ad ospitare l'impianto in argomento, deve essere adeguatamente recintato e munito di apposito cancello da chiudersi nelle ore notturne ed in ogni caso di assenza del personale di sorveglianza, al fine di evitare l'accesso ai non addetti. Inoltre, dovrà essere apposto apposito cartello nel quale verrà indicata la tipologia dell'impianto, la denominazione e la sede del soggetto responsabile della gestione dello stesso;
24. l'area circostante l'impianto dovrà essere piantumata con essenze arboree ed arbustive tipiche della zona;
25. tutti gli impianti e le aree utilizzate devono essere dotati di idonei sistemi antincendio ai sensi della normativa vigente e delle prescrizioni del comando provinciale dei VVF;
26. le macchine devono essere dotate di opportuni sistemi di sicurezza a protezione degli operatori, secondo le norme di sicurezza vigenti;
27. deve essere predisposto un piano di emergenza che comprenda la parte connessa all'idoneità dei locali e la salvaguardia della salute e dell'incolumità dei lavoratori. Tale piano deve essere adeguato alle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e correttivo D.Lgs. 106/09;
28. il funzionamento dell'impianto deve avvenire nel rispetto di tutte le norme di sicurezza vigenti;
29. il fondo delle aree, coperte e scoperte, destinate al trattamento ed allo stoccaggio dei materiali, deve essere livellato secondo le linee di massima pendenza e preparato in modo tale da assicurare una pendenza minima per impedire la formazione di pozze d'acqua di origine meteorica ed il ristagno dei percolati e garantirne il convogliamento all'idoneo sistema di raccolta;
30. per la realizzazione e la gestione dell'impianto devono essere rispettate le norme igienico-sanitarie e di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro stabiliti dalle normative vigenti;
31. devono essere rispettati i limiti di emissioni sonore ai sensi della L. 26/10/1995 n. 447 e del D.Lgs. n. 277/91;
32. prima dell'inizio dell'attività la ditta dovrà effettuare la valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/08 (in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);

D.D.G. N. 1727 DEL 29 NOV. 2017

33. nel caso in cui vi sia la presenza di lavoratori dipendenti, durante l'esercizio dovrà essere assicurata la presenza di addetti antincendio;
34. ai sensi dell'art. 6 comma 2 del D.P.R. 151/11, dovrà essere tenuto aggiornato e a disposizione per le relative verifiche il registro dei controlli, verifiche e interventi di manutenzione sugli impianti e sulle attrezzature finalizzati alla sicurezza antincendio;
35. le acque di seconda pioggia potranno confluire, previo idoneo pozzetto di by-pass, direttamente nell'impianto naturale;
36. i sedimenti e gli oli recuperati, dopo opportuna caratterizzazione dovranno essere allontanati come rifiuti registrandone i movimenti;
37. la Ditta dovrà rispettare i limiti allo scarico previsti dalla normativa vigente di settore;
38. in caso di cessazione dell'attività autorizzata, la Società è obbligata alla chiusura e alla messa in sicurezza dell'impianto ed al ripristino del sito;

e le prescrizioni di cui ai pareri resi dagli enti con le note citate in premessa che fanno parte integrante del presente provvedimento e di seguito riportate:

a) prescrizioni di cui al D.A. N. 220/GAB del 11/07/2017

- 1- per l'abbattimento delle polveri dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti che il proponente ha elencato in sede progettuale e dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni imposte dalla normativa vigente riportate nella parte II, punto 5, dell'All. I alla parte V del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii.;
- 2- per la riduzione dei rumori dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti che il proponente ha previsto in progetto. I rumori dovranno essere, comunque, misurati periodicamente durante le fasi di lavorazione degli impianti;
- 3- gli addetti alla movimentazione dei mezzi e degli impianti dovranno essere muniti di DPI;
- 4- il bacino di contenimento deve avere capacità pari a quella del serbatoio di riserva del gasolio;
- 5- non debba essere eseguito stoccaggio su piazzali esterni dei prodotti finiti in qualsiasi forma essi si trovino a eccezione di quelli chiusi tipo big bags, che si potranno stoccare per un tempo non superiore a sette giorni;

b) prescrizioni di cui al parere prot. 27253 del 06/09/2017 del Comando Provinciale dei VVF di Palermo

- 1- il caricamento delle batterie dei muletti eventualmente necessari per la movimentazione dei carichi dovrà essere effettuata all'esterno dei locali in area opportunamente predisposta e segnalata
- 2- a lavori ultimati, prima dell'esercizio dell'attività, ai sensi dell'art.4 del D.P.R. 151/11, dovrà essere presentata istanza di sopralluogo mediante segnalazione certificata di inizio attività, corredata dalla documentazione tecnica prevista dal DM 12/08/2012.

c) prescrizioni di cui al parere prot. n. 69545 del 05/09/2017 della Città Metropolitana di Palermo

- 1- a pagina 4 della "relazione tecnica generale", viene affermato che il ciabattato non è altro che un pneumatico ma solo ridotto di pezzatura a cui viene attribuito il codice CER 16.01.03 ovvero lo stesso del PFU. Quanto sopra non è corretto in quanto il ciabattato è un prodotto dell'attività di recupero effettuata presso l'impianto da P.F.U. codice CER 16.01.03, provenienti da terzi. Il relativo codice CER deve essere ricercato tra quelli della famiglia 1912...;
- 2- a pag. 13 viene previsto che dall'attività di recupero R3 dei P.F.U. si ottengono MPS costituite da ferro e acciaio pulito. Tale previsione non è corretta in quanto dalla lavorazione R3 dei P.F.U. si possono ottenere dei rifiuti CER 19.12.02 metalli ferrosi. Questi ultimi, che la ditta individua quali "ferro e acciaio pulito" dovranno essere preventivamente sottoposti ad attività di recupero R4 e così come previsto al punto 3.1.3 lettera "c" dell'allegato 1 al D.M. 05/02/98 e ss.mm.ii e nell'ambito di tutto quanto previsto dalle procedure "end of waste", in modo da ottenere materia prima secondaria per l'industria metallurgica conforme alle specifiche CECA, AISI, CAEF e UNI;
- 3- nessuna previsione quantitativa di stoccaggio dei P.F.U. viene effettuata in mancanza del certificato di prevenzione Incendi. In assenza di tale certificato lo stoccaggio massimo consentito è di 5 tonn/giorno.

D.D.G. N. 1727 DEL 29 NOV. 2017

d) prescrizioni di cui al parere prot. 54310 del 18/09/2017 di ARPA -ST Palermo

- 1- le modalità di trasmissione dei dati avvenga con frequenza annuale tramite pec
- 2- la frequenza di monitoraggio delle emissioni convogliate e diffuse delle polveri sia stabilita dall'Ufficio preposto
- 3- i punti di scarico delle acque meteoriche trattate e non siano identificati nei pozzetti fiscali PF1 e PF2. La frequenza analitica per i primi due anni di attività dovrà essere semestrale. A conclusione dei due anni di monitoraggio, senza alcun superamento del 90° percentile dei limiti dei parametri ricercati, la frequenza analitica potrà essere annuale. I parametri dovranno essere scelti in funzione della tipologia e delle caratteristiche delle sostanze presenti nello scarico.
- 4- i sedimenti e gli oli recuperati, dopo opportuna caratterizzazione, dovranno essere allontanati come rifiuti registrandone i movimenti.
- 5- l'impianto dovrà essere mantenuto in perfetta efficienza sottoponendolo a regolare manutenzione.
- 6- così come stabilito per le acque meteoriche la campagna per il rumore, per i primi due anni di attività (a partire dalla messa a regime di tutte le apparecchiature) sarà con frequenza semestrale, individuando due punti, uno all'interno e l'altro all'esterno dello stabilimento in prossimità di centri sensibili. Anche in questo caso la frequenza potrà essere spostata (annuale) in mancanza di refluenze negative.
- 7- Almeno 15 giorni prima dell'inizio delle attività di campionamento (acque e rumore), dovrà essere comunicata la data e l'ora fissata per le operazioni.
- 8- Entro il 31 marzo dell'anno successivo dovranno essere trasmessi i risultati e le valutazioni di tali campagne di monitoraggio.

Relativamente a quanto riportato al punto 4.7.2, non si condivide l'ipotesi che il materiale acciaio/gomma non separato per antieconomicità sia classificato come CER 191202 e non CER 191212 (materiali misti) considerata la presenza di prodotti tessili, gomma e acciaio.

e) prescrizioni di cui al parere prot. 63157 del 08/09/2017 del Dipartimento Ambiente, AREA 2 UTA PA

limiti per le emissioni in atmosfera

Punto di emissione	Portata Nmc/h	Inquinante	Limite mg/Nmc	Tipo di abbattimento	Provenienza
E1	52.500	Polveri	10	Filtro a maniche	Triturazione

prescrizioni per le emissioni in atmosfera

1. L'impianto dovrà essere realizzato, gestito e monitorato al fine di minimizzare le emissioni nocive in modo da garantire, in tutte le condizioni di normale funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione e delle prescrizioni contenuti nell'autorizzazione, evitando, per quanto possibile, che dalle attività autorizzate si generino cattivi odori, inquinanti ed emissioni diffuse tecnicamente convogliabili;
2. I limiti di cui sopra sono prescritti alla luce delle migliori tecnologie disponibili (MTD) e in base a quanto richiesto e/o dichiarato dalla Ditta negli allegati tecnici di cui al progetto approvato;
3. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà fare riferimento, fatte salve le diverse condizioni di esercizio che dovranno essere adeguatamente documentate, a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose; Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli a carico del gestore devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo di campionamento/analisi impiegato. Il risultato di un controllo sarà considerato superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione ± Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato. Nel caso il gestore, nei controlli di propria competenza, accerti che i valori misurati sono superiori ai valori limite prescritti, è tenuto a comunicarle agli Enti competenti per il controllo entro le successive 24 ore.
4. Il gestore degli impianti si farà carico di attrezzare e rendere accessibili in sicurezza (ai sensi del D. Lgs.vo n. 81/08 e s.m.i.) e campionabili i punti di emissione oggetto della autorizzazione, nonché di

D.D.G. N. 1727 DEL 29 NOV 2017

installare i tronchetti di misura e campionamento in condizioni che garantiscano il rispetto delle norme tecniche vigenti (UNI 10169, UNI EN 13284-1). Ciascun punto di emissione dovrà essere identificato univocamente con scritta indelebile e ben visibile rispettando le sigle indicate in autorizzazione.

5. Per le emissioni diffuse in ciascuna fase di manipolazione, produzione, trasporto, carico e scarico, stoccaggio di prodotti polverulenti, nonché quelle in forma di gas o vapore derivanti dalla lavorazione, trasporto, travaso e stoccaggio delle sostanze organiche liquide dovranno essere rispettate le prescrizioni e le direttive contenute nell'Allegato V alla Parte V, del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., in particolare;

- le zone di movimentazione dovranno essere bagnate tramite un impianto di umidificazione con ugelli regolati da un timer, che possa essere avviato anche manualmente;
- le aree di stoccaggio dei pneumatici dovranno essere coperte costantemente con teli ignifughi per evitare il fenomeno di larvismo;
- dovrà essere prevista la piantumazione di essenze arboree resistenti ed a vegetazione fitta lungo il perimetro dell'impianto;
- la zona di messa in riserva dei rifiuti dovrà essere opportunamente impermeabilizzata;
- il sistema di contenimento delle emissioni diffuse previsto nella fase dal trituratore dovrà essere mantenuto in efficienza;
- è fatto divieto di creazione di cumuli o di materiale grezzo e lavorato entro 3 metri dalla zona di recinzione, i cumuli in ogni caso dovranno essere a distanza tale da garantire che la base non tocchi il limite perimetrale;
- i nastri trasportatori dovranno essere caratterizzati per garantire il completo incapsulamento, unitamente alla copertura delle tramogge con dei pannelli;
- i mezzi utilizzati per il trasporto dei materiali dovranno essere dotati di sistemi di contenimento delle emissioni diffuse (copertura con teloni, ecc.) ed essere conformi a quanto previsto dalla normativa vigente;
- lo smaltimento dei rifiuti prodotti dovrà essere effettuato nell'osservanza di tutte le prescrizioni vigenti in materia;

6. Dovranno essere rispettati i criteri generali di tutela ambientale del contesto zonale in cui insiste lo stabilimento.

7. Per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento si rimanda agli elaborati allegati che costituiscono parte integrante del presente decreto. Si rimanda altresì ai contenuti ed alle prescrizioni tecniche del D.Lgs.vo 152/06 e s.m.i. e/o delle altre norme tecniche di settore vigenti in materia. Per gli inquinanti non espressamente indicati si dovranno rispettare i limiti fissati dall'all. 1, parte II, degli allegati alla parte V del D.Lgs.vo 152/06 e ss.mm.ii..

8. La misurazione delle emissioni inquinanti dovrà essere effettuata con gli impianti funzionanti a pieno regime.

9. La Ditta dovrà effettuare, con periodicità annuale, la misurazione delle emissioni inquinanti, e dovrà fare pervenire la comunicazione, con almeno 15 giorni di anticipo, all'Area 2 – UTA Palermo di questo Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente, alla Città Metropolitana di Palermo ed all'ARPA Sicilia ST di Palermo, comunicando agli stessi il risultato delle analisi, anche a mezzo elettronico, entro sessanta giorni dalla data del campionamento;

10. La Ditta dovrà relazionare, altresì, con periodicità almeno annuale, agli Organi di controllo (Città Metropolitana di Palermo e ARPA Sicilia ST di Palermo) e all'Area 2 – UTA Palermo di questo Assessorato, sugli accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni diffuse e puntuali e sull'attività di manutenzione dei sistemi di abbattimento e contenimento al fine della loro efficacia;

11. Gli Organi di controllo, città Metropolitana di Palermo e ARPA Sicilia ST di Palermo, effettueranno con periodicità annuale, la verifica del rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti e dal presente parere, anche in concomitanza con gli autocontrolli a carico della Ditta;

12. I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni devono essere conformi a quelli pubblicati nel Decreto del Ministero dell'Ambiente del 25 agosto 2000 e, per le determinazioni di inquinanti i cui metodi non sono inclusi tra quelli pubblicati nel succitato D.M., si rimanda ai metodi UNICHIM in vigore e nel rispetto dell'Allegato VI, Parte V del D.Lgs.vo n. 152/06 e s.m.i. e dal D.A. n. 31/17 del 25 gennaio 1999;

D.D.G. N. 1727 DEL 29 NOV. 2017

13. I rapporti di prova relativi ai controlli a carico del gestore dello stabilimento dovranno essere redatti in conformità alle direttive di cui al sopra citato D.A. n. 31/17 del 25 gennaio 1999 ed alla norma tecnica UNI EN 15259;

14. Ai sensi dell'art. 271, comma 114, del D.Lgs 152/06 e s.m.i., in caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione la ditta dovrà informare tempestivamente (fax; e-mail, ecc.) l'Area 2 – U.T.A. Palermo di questo Assessorato, la Città Metropolitana di Palermo e l'ARPA Sicilia ST di Palermo. Tale guasto dovrà inoltre essere annotato sul registro previsto all'Appendice 2 dell'Allegato VI, alla Parte V, del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., riportando motivo, data e ora dell'interruzione, durata della fermata in ore, nonché data e ora del ripristino. Il registro deve essere tenuto a disposizione degli Organi competenti al controllo sopra richiamati;

15. rispettare quanto previsto dall'art. 269, comma 8, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in caso di modifica dell'impianto, in particolare:

- comunicare, in via preventiva, a questa Area 2 – UTA Palermo, la modifica non sostanziale;
- richiedere, in via preventiva, all'Autorità competente l'aggiornamento dell'autorizzazione in caso di modifica sostanziale.

prescrizioni per lo Scarico dei reflui

16. Le acque delle tettoie e delle gronde dovranno essere convogliate direttamente al recettore (sistema di trincea drenante al suolo), tramite rete di captazione separata, munita di pozzetto fiscale indipendente posto a monte dello scarico. Sarà possibile unificare lo scarico delle acque delle zone coperte con quello delle acque dei piazzali (acque di prima e seconda pioggia) a valle dei due rispettivi pozzetti, prima dello scarico del corpo recettore (suolo);

17. i pozzetti fiscali posti a monte della fossa Imhoff e dei pozzi disperdenti devono essere facilmente accessibili per i campionamenti annuali da parte degli Organi di controllo. Su di essi va garantita una periodica attività di manutenzione e sorveglianza per mantenere una costante efficienza del sistema;

18. Dovrà essere effettuata periodica manutenzione alla vasca di prima pioggia, tramite asportazione dei sedimenti al fine di mantenere la capacità di accumulo delle acque di prima pioggia e al disoleatore (rimozione oli/idrocarburi e lavaggio filtro);

19. per quanto riguarda lo smaltimento delle acque reflue di natura civile e meteoriche, si prescrive il rispetto dei valori limite di emissione di cui alla tabella 4, Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

20. venga verificata la qualità delle acque meteoriche di scarico ricercando anche la presenza delle particelle sospese prodotte dal processo aziendale;

21. Ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità degli scarichi va comunicata, all'Autorità competente, a questa Area 2 UTA Palermo ed agli Organi di controllo.

E' fatto salvo l'obbligo di adeguamento degli impianti con l'eventuale evolversi della normativa di settore.

ART. 6

La Ditta deve tenere presso la sede dell'impianto appositi registri di carico e scarico regolarmente vidimati, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 190 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.. La Ditta è anche tenuta all'obbligo di comunicazione annuale relativa al catasto rifiuti, ai sensi dell'art. 189 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ed all'utilizzo dei formulari di identificazione di cui all'art. 193 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nel caso di trasporto di rifiuti. La Ditta deve, altresì, verificare la provenienza dei rifiuti in relazione a quanto previsto dall'art. 193 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..

Vige il divieto di miscelazione di rifiuti di cui all'art. 187 del D.Lgs. 152/06 come modificato dall'art. 15 del D.Lgs. n. 205/2010. La Ditta è tenuta al rispetto dei contenuti del Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio dell'Unione Europea del 31 Marzo 2011.

ART. 7

L'avvenuta realizzazione dell'impianto dovrà essere comunicata al Comune di Termini Imerese (PA), alla Città Metropolitana di Palermo ed al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti. A tale comunicazione deve essere allegata una relazione giurata attestante la conformità dell'impianto stesso al progetto approvato.

D.D.G. N. 1727 DEL 29 NOV. 2017

ART. 8

La Ditta, prima dell'inizio delle operazioni di esercizio dell'attività autorizzata con il presente Decreto, dovrà ottenere il provvedimento di accettazione delle fidejussioni previsto dalla vigente normativa.

A tal fine dovrà produrre, a questo Ufficio, la seguente documentazione:

- Garanzie finanziarie conformi all'Ordinanza n. 2196 del 02/12/2003, rilasciata da soggetti abilitati a prestare garanzie nei confronti del pubblico ai sensi del vigente T.U.B., che dovranno essere sottoposte alla rivalutazione monetaria automatica annuale da parte della Banca e/o Compagnia di assicurazione sulla base dell'indice ISTAT di adeguamento al costo della vita ed avere validità pari alla durata della autorizzazione più un anno;
- Relazione giurata, redatta con le opportune planimetrie e documentazione fotografica, da un professionista abilitato, attestante la conformità dell'impianto stesso al progetto approvato ai sensi del presente provvedimento, comprensivo anche delle prescrizioni;
- Nominativo del responsabile tecnico dell'impianto, con requisiti professionali pari a quelli stabiliti dalle vigenti disposizioni dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, nonché il certificato dei carichi pendenti e certificato del casellario giudiziale relativi allo stesso;
- Accettazione dell'incarico da parte del responsabile tecnico, con la dichiarazione di aver preso visione del progetto e della presente autorizzazione.

ART. 9

Quando a seguito di controlli sulla gestione dell'impianto, questa non risulti conforme all'autorizzazione di cui al presente Decreto, l'Autorità competente interverrà ai sensi del comma 13 dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento è in ogni caso subordinato al rispetto delle altre norme comunitarie, nazionali e regionali anche più restrittive in vigore o che dovessero essere emanate in attuazione del decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii. o intervenire in materia, nonché al rispetto delle disposizioni dettate dal presente provvedimento.

L'attività autorizzata ai sensi del presente Decreto non deve costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizi all'ambiente ed in particolare creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora nonché causare inconvenienti da rumore ed odori.

Sono fatte salve le autorizzazioni di competenza di altri Enti od Organi, ivi comprese quelle relative alla esecutività del progetto.

Qualunque variazione della società (della sede legale, del titolare dell'impresa, nel caso di impresa individuale, dei soci amministratori delle società in nome collettivo e di accomandatari delle società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di rappresentanza, in tutti gli altri casi, e degli amministratori di società commerciali legalmente costituite, ecc..) o del direttore tecnico o cessione d'azienda, deve essere tempestivamente comunicata al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

ART. 10

Nel caso di modifica dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, i legali rappresentanti degli organismi societari sono obbligati, ai sensi dell'art. 86 comma 3 del D.Lgs.159/11 e ss.mm.ii., nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, a trasmettere al Prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'art. 85, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 4 del citato articolo 86.

ART. 11

Di approvare il Patto di integrità allegato al presente Decreto per farne parte integrante e sostanziale intercorrente tra l'Amministrazione e la Società, già sottoscritto da quest'ultima e che sarà sottoscritto da questa Amministrazione successivamente all'adozione del presente provvedimento, con il quale vengono delineate puntuali norme pattizie di assunzione reciproca di specifici obblighi in capo ad entrambe le parti e la cui inosservanza determinerà la revoca del presente provvedimento.

D.D.G. N. 1727 DEL 29 NOV. 2017

ART. 12

Si da atto che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D. Lgs. 159/11 e ss.mm.ii..

ART.13

La Città Metropolitana di Palermo effettuerà, a seguito della comunicazione di cui all'art. 7 del presente Decreto, un sopralluogo presso l'impianto al fine di verificare la conformità dello stesso al progetto approvato, trasmettendo gli esiti al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

La Città Metropolitana di Palermo effettuerà periodicamente l'attività di controllo e vigilanza di cui all'art. 197 del D.Lgs. 152/06, anche avvalendosi del Dipartimento A.R.P.A. provinciale.

ART. 14

Al presente Decreto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia entro il termine di sessanta giorni, decorrente dalla pubblicazione sul sito istituzionale ai sensi dell'art.68 della L.R. 12 Agosto 2014 n. 21 e dell'art.29 del codice del processo amministrativo (all.1 al D.Lgs. n. 104/2010). In alternativa, è esperibile il ricorso gerarchico entro il termine di giorni trenta ai sensi dell'art.2 del D.P.R. n.1199/1971.

ART. 15

Il presente Decreto sarà trasmesso, oltre che alla Ditta, alla G.U.R.S. affinché venga pubblicato per estratto. Del presente Decreto sarà dato avviso di pubblicazione sul sito WEB di questo Dipartimento ai seguenti Enti: Comune di Termini Imerese (PA), Città Metropolitana di Palermo, Comando Provinciale della Guardia di Finanza, A.R.P.A. Sicilia (Catasto Rifiuti), A.R.P.A. S.T. di Palermo, Comando provinciale dei VVF di Palermo, ASP – SIAV Palermo, D.R.A.R.- Servizio 5- Osservatorio sui Rifiuti- Ispettorato, Prefettura di Palermo, A.R.T.A Dipartimento Regionale dell'Ambiente Servizio 1 V.A.S – V.I.A., A.R.T.A Dipartimento Regionale dell'Ambiente Area 2 – UTA Palermo

Palermo, li 29 NOV. 2017

Il Dirigente Servizio 7
autorizzazione impianti ed AIA
(Arch. Antonino Botella)

